



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 28 maggio 2021

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 019

Prot. 262

Oggetto: **Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca.**

*Sommario* *Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", all'articolo 69 ha previsto una indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca. Si illustrano con la presente i contenuti della disposizione.*

*Precedenti INAPA* *Circolare n. 18 del 27 maggio 2021*

Si fa seguito alla circolare INAPA n. 18 del 27 maggio 2021, con cui sono state commentate alcune delle disposizioni di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per illustrare i contenuti dell'articolo 69 del medesimo provvedimento riguardante i benefici spettanti ai lavoratori del settore agricolo e della pesca.

La norma riconosce una **indennità una tantum pari a 800 euro** in favore degli operai agricoli a tempo determinato che si trovino nelle seguenti condizioni:

- aver svolto nell'anno 2020 almeno **50 giornate** effettive di attività di lavoro agricolo
- non essere titolari di un contratto di lavoro subordinato con esclusione di quello intermittente senza diritto alla indennità di disponibilità, né titolari di pensione, al momento di presentazione della domanda.

Il beneficio, che non concorre alla formazione del reddito, **è incompatibile** con la percezione, alla data di entrata in vigore della norma, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza ed è **incumulabile** con le *indennità previste dall'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41* e le relative proroghe stabilite dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport).

L'indennità è, invece, cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.



La disposizione stabilisce che l'indennità sia erogata previa presentazione di domanda e nel limite di spesa previsto; l'INPS provvede al monitoraggio e non adotterà provvedimenti concessori in caso di superamento del limite di spesa anche in via prospettica.

L'istanza deve essere presentata secondo le modalità previste dall'INPS ed **entro il 30 giugno 2021**.

L'articolo 69 in esame stabilisce anche per i **pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, una indennità una tantum di 950 euro.

Come di consueto, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE  
(Anna Giannini)

Allegati: testo articoli 69 e 70 del DL n. 73/2021